

Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Legislativa e Conferenze di Servizi

Risposta a quesito 05/04/2016, n. 648677/2015

“Parere in merito all’interpretazione dell’art. 338, comma 5 del R.D. 1265/1934 con riferimento alla realizzazione di un’opera pubblica ad una distanza inferiore ai 50 metri dal cimitero. Città metropolitana di Roma Capitale”

Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI Governo del territorio e della mobilità – Servizio 2 Urbanistica e attuazione del PTPG – protocollo@pec.cittametropolitanaroma.gov.it

E, p.c.

Direzione regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Urbanistica e Copianificazione comunale per le Province di Roma, Rieti e Viterbo

Comune di Nemi – Area Tecnica – segreteria@pec.provincia.roma.it

La Città metropolitana di Roma Capitale ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito all’interpretazione dell’art. 338, comma 5, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto n. 1265/1934.

In particolare, il quesito riguarda la possibilità di approvare, in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 327/2001, la realizzazione di un’opera pubblica da collocare all’interno della fascia di rispetto cimiteriale e ad una distanza inferiore ai 50 metri dal cimitero stesso.

Nel merito si ritiene quanto segue.

Si premette che i pareri rilasciati da questa Direzione non erano nel merito della ammissibilità in concreto di singoli e specifici interventi, ma riguardano esclusivamente gli astratti aspetti giuridici delle questioni sottoposte.

Occorre inoltre sottolineare che, nella redazione dei pareri, le circostanze di fatto riferite dai Comuni sono assunte come vere e non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati dai Comuni.

L’art. 338 del R.D. 1265/1934, come da ultimo modificato dalla legge 166/2002, disciplina, al comma 5, la realizzazione di opere pubbliche all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, stabilendo in proposito che tale evenienza “*il consiglio comunale può consentire [...] la riduzione della zona di rispetto*”. La disposizione, pertanto, non reca espressamente indicazioni circa gli eventuali limiti entro cui è possibile ridurre la fascia di rispetto.

È quindi analizzare la norma nel suo complesso e le pronunce giurisprudenziali in merito per capire se debba essere valorizzato il tenore letterale della norma oppure se al contrario limiti alla riducibilità della fascia di rispetto siano altrimenti desumibili.

La norma di cui all’art. 338 definisce il contenuto e l’estensione del c.d. vincolo di rispetto cimiteriale sia dal punto di vista della realizzazione di altri interventi edilizi non cimiteriali.

Quanto alla prima prospettiva, il comma 4 stabilisce che i nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli esistenti devono collocarsi ad una distanza di almeno 200 metri da centri abitati. Con riferimento alla seconda, il comma I prevede che è vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro.

Tale fascia di rispetto di 200 metri può essere derogata, e quindi ridotta, solamente in due ipotesi, definite ai commi 4 e 5 dell’art. 338. Ai sensi del comma 4, ricorrendo determinati presupposti, “*il consiglio comunale[...] può approvare la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato purché non oltre il limite di 50 metri*”; in sostanza, quindi, la riduzione della fascia

di rispetto dal confine interno per ampliare il cimitero è ammessa fino al limite inderogabile 50 metri. Invece, la seconda deroga, quella che interessa il caso di specie, prevista dal citato comma 5, consente, come detto, la possibilità di ridurre la fascia dal confine esterno per realizzare opere pubbliche, senza tuttavia specificare il limite massimo di tali riducibilità, ossia una distanza minima dal cimitero da osservare in ogni caso.

La giurisprudenza ascrive la *ratio* di siffatto vincolo di rispetto cimiteriale a ragioni di tutela di esigenze di natura igienico-sanitaria, sacrale e di espandibilità dei cimiteri; nella pressoché totalità delle pronunce, poi, il limite dei 50 metri è ritenuto come limite inderogabile assoluto pur se non è stato effettivamente rinvenire alcuna sentenza specifica sul rapporto tra il comma 4 ed il comma 5 ed il diverso atteggiarsi di tali disposizioni con riferimento ad un limite minimo inderogabile.

Ciò detto, deve comunque ritenersi che il limite minimo della distanza di 50 metri dal cimitero sia inderogabile anche per la realizzazione di opere pubbliche di cui al comma 4, seppure ivi non richiamato.

Infatti, la fascia di rispetto è posta ad esclusiva tutela e salvaguardia delle esigenze cimiteriali e quindi è logicamente in ragione di esse che essa può subire la massima compressione. E la massima compressione è, per l'espressa disposizione di cui al comma 4, la sua riduzione a 50 metri per l'ampliamento del cimitero. Non avrebbe senso ammettere che per un'esigenza diversa da quella cimiteriale, seppur attinente ad interessi anch'essi di livello pubblico, tale fascia possa essere ridotta in misura maggiore rispetto a quanto può esserlo per la tutela del cimitero e delle esigenze ad esso connesso, ossia per la tutela delle esigenze in ragione delle quali il vincolo cimiteriale sorge *ex lege*. In definitiva, l'ampliamento del cimitero costituisce l'interesse pubblico primario sotteso al vincolo medesimo e pertanto il limite che lo riguarda deve necessariamente essere esteso ai differenti interessi pubblici in ragione dei quali la fascia di rispetto può essere ridotta. Non è infatti logicamente ammissibile che l'interesse pubblico primario che giustifica l'apposizione del vincolo sia sottoposto ad un limite può stringenti rispetto ad altri differenti interessi pubblici che non sono tuttavia posti alla base del medesimo vincolo.

In accordo quindi con quanto affermato dalla giurisprudenza, seppure non specificatamente sul punto, deve ritenersi che la distanza di 50 metri dal cimitero sia assolutamente inderogabile ed indisponibile, tanto per la realizzazione o l'ampliamento dei cimiteri quanto, a maggior ragione, per la realizzazione di opere pubbliche, seppure tale limite non sia espressamente riportato nel comma 5 dell'art. 338 del R.D. 1265/1934.

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito:
http://www.regione.lazio.it/r1_urbanistica/?ww=pareri

Il Funzionario
DR. STEFANO LEVANTE

Il Dirigente dell'Arena
DR.SSA MARINA AJELLO

Il Direttore
ARCH. MANUELA NANETTI